



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e
la valutazione del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D. Lgs. del 25 luglio 1998, n. 286 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO il DPR del 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato D.Lgs. del 25 luglio 1998, n. 286, a norma dell'articolo 1, comma 6 e successive integrazioni;

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il D. Lgs. del 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il D. Lgs. del 13 aprile 2017, n.65 di “*Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni*”;

VISTO l'art. 2, commi 3 e 4 del già citato D. Lgs. del 13 aprile 2017, n. 65, il quale prevede che i servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: nidi e micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi, gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato;

VISTO il D.M. del 9 maggio 2018, n. 378 che disciplina i requisiti richiesti per l'esercizio in Italia della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia;

VISTA l'istanza prot. n. 34661 del 5 agosto 2024 presentata ai sensi dell'art. 37 comma 2, del D.Lgs. del 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 49, comma 1, del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 16 del D.Lgs. del 9 novembre 2007, n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dell'esercizio in Italia della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia, ai sensi del D. Lgs. 65/2017, acquisito in BRASILE, Paese non appartenente all'Unione Europea, dalla Sig.ra **Ana Paula VICTORIANO BASSO**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

VISTA, in particolare, la dichiarazione di valore in loco, con la quale in data 03/04/2024, il Consolato Generale d'Italia a Curitiba (Brasile) certifica che il titolo di formazione indicato nel dispositivo conferisce all'interessata la possibilità di “*esercitare la docenza nel magistero dell'educazione della prima infanzia (negli asili nido, per bambini da zero a tre anni di età)*”;

VISTO l'art. 7 del D. Lgs. n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

ACCERTATO che l'interessata, cittadina brasiliana, di madrelingua portoghese, non ha prodotto al momento della presentazione dell'istanza certificazione attestante la competenza linguistica richiesta;

CONSIDERATO che, come indicato nella succitata C.M. prot. n. 5274 del 7 ottobre 2013, in analogia con la professione di docente di scuola dell'infanzia, e nelle more della definizione del livello linguistico richiesto per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia, l'accertamento della competenza linguistica sarà verificata, di volta in volta dai preposti servizi per l'infanzia di cui all'art. 2, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007 in combinato disposto del comma 2, art. 49 del D.P.R. 394/99, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata minima di almeno 3 o 4 anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

ACCERTATO che, ai sensi del comma 6, art. 22 del D.lgs. n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata integra e completa la formazione;

ACCERTATO che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206/2007;

D E C R E T A

1. Il titolo di formazione professionale denominato:

- “Licenciado em in Pedagogia”, conseguito in data 29 gennaio 2011, presso l'Associação Catarinense de Ensino – Faculdade Guilherme Guimbala di Joinville (BRASILE),

posseduto dalla cittadina brasiliana Sig.ra **Ana Paula VICTORIANO BASSO**, nata il 06.09.1988 a Joinville (BRASILE), ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo che consente l'esercizio della professione di:

“Educatore dei servizi educativi per l'infanzia- fascia di età 0-3 anni”.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero-Dipartimento per l'Istruzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonella Tozza

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art.15 D.P.R. 642 del 1972